

od abitazione, farà, entro tre giorni precedenti, la dichiarazione al sindaco, designando il comune scelto pel nuovo domicilio; verrà da questo munito di un relativo foglio di via per il viaggio, e dovrà parimente presentarsi entro le ore 24 dal suo arrivo al sindaco del comune del nuovo domicilio.

« Art. 40. I condannati alla sorveglianza dovranno presentarsi all'autorità politica, ogniquivolta sono precettati, nelle ore e tempi che saranno da detta autorità determinati.

« Saranno tenuti di obbedire alle prescrizioni che l'autorità di sicurezza pubblica giudicasse di loro imporre, di non comparire in un dato luogo, di non vagare nelle ore di notte, di non portare armi o di non frequentare determinate persone.

« Art. 41. In ogni caso di fondato sospetto si potrà procedere a perquisizioni domiciliari contro i condannati alla sorveglianza speciale di polizia.

« Art. 42. La trasgressione alle prescritte misure darà luogo ad applicazione dell'alinea dell'articolo 49 del Codice penale. »

Il deputato Genina ha facoltà di parlare per svolgere i suoi emendamenti.

GENINA. Se il progetto di legge, come venne presentato dal Ministero, avesse solo una forza provvisoria, io non avrei domandato la parola. Ma, dopo che la Commissione ha creduto di imprimergli il carattere di legge definitiva, io stimo che noi dobbiamo portare tutta la nostra attenzione onde recarvi quei miglioramenti che sono suggeriti dall'interesse della scienza.

La pena della sorveglianza speciale della polizia viene determinata dall'articolo 49 del Codice penale. Esso stabilisce soltanto che il sottoposto a tale sorveglianza debba presentarsi all'autorità che sarà indicata a dar conto di se stesso.

Quindi negli articoli successivi vengono determinati i casi nei quali questa pena di sorveglianza speciale di polizia è aggiunta ad altre pene criminali e correzionali.

Io non intendo in modo alcuno di toccare a questi articoli del Codice penale, perchè un esame profondo di tali pene verrà forse allorquando si tratterà la riforma del Codice penale. Per altro la pena della sorveglianza speciale della polizia deve avere un modo di esecuzione; e questo modo di esecuzione non è stabilito dal nostro Codice penale, ed era interamente lasciato ai regolamenti di polizia, o, dirò meglio, all'arbitrio degli agenti di polizia e come meglio loro talentava. Ora il Ministero crede dovere stabilire per legge il modo di applicare questa pena, e, come si vede, qui noi siamo in terreno affatto vergine, perchè non vi è ancora alcuna legge anteriore che lo determini. Non può quindi sorgere a questo riguardo verun contrasto tra la legge che si deve fare e quella che fosse in vigore.

Il Ministero ha proposto diversi articoli ai quali ha generalmente annuito la Commissione. Ma, a malgrado dei molti studi e della elaborata relazione, non ho in questa parte trovati quei miglioramenti che io credo necessari. I miei emendamenti tendono appunto a migliorare questa parte del progetto e principalmente l'articolo 37.

Il Ministero per l'esecuzione di questa pena della sorveglianza di polizia in tale articolo stabilisce questo principio, che i sottoposti alla sorveglianza non abbiano mai diritto di scegliere il luogo del loro domicilio; questo sarà sempre fissato dalla polizia sia quando l'individuo esce dal luogo della pena, sia quando voglia cambiarlo, perchè in quest'ultimo caso non può farlo senza l'annuenza del potere politico, il quale apprezzerà i motivi del mutamento e giudicherà del luogo dove

dovrà il condannato trasportarsi. Io all'opposto credo che la scelta del luogo del domicilio deve in regola generale darsi al sottoposto alla sorveglianza.

Io stimo che deve riconoscersi questo diritto nell'individuo di scegliersi il domicilio ove meglio gli aggrada, e ciò per due ragioni. In primo luogo perchè io opino che il fissarsi il domicilio per parte della polizia sia un restringere soverchiamente la libertà individuale; in secondo luogo perchè ciò è contrario, a parer mio, al vero interesse sociale.

Primieramente io reputo che colla disposizione testè menovata si restringerebbe di soverchio la libertà individuale.

A fine di ben comprendere il mio pensiero è mestieri di premettere un'osservazione. Secondo i principii del diritto, quegli che ha scontato la pena stabilita dalla legge ha soddisfatto intieramente al suo debito verso la società, e quindi ha diritto di rientrare nel seno di questa come se non avesse mai commesso alcun reato. Ma la trista esperienza ha dimostrato che gl'individui, i quali sono colpevoli di reati più gravi, escono non emendati dal luogo della pena, e, ben lungi di offrire caratteri sufficienti di guarentigia, presentano invece un pericolo futuro per l'ordine sociale; locchè fece sì che fu necessario di sottoporre tali individui ad una sorveglianza speciale di polizia anche allorquando venne già da essi scontata la pena.

Ma, se è necessaria siffatta sorveglianza, essa deve pure aver certi limiti.

Nel principio della sorveglianza io credo che il potere della polizia debba essere soltanto negativo e di semplice osservazione, vale a dire sia d'uopo tener d'occhio l'individuo, esaminare la sua condotta, i suoi mezzi di sussistenza, le persone che frequenta, e vedere se possa presentare qualche pericolo sociale. Ma sinchè questo individuo non diede alla polizia veruna causa di credere che egli sia di nuovo proclive a commettere nuovi reati, io credo che non deve la polizia prendere provvedimenti che aggravino la sua condizione, che restringano la sua libertà in modo che non sia necessario alla pubblica sicurezza.

Quindi per sorvegliare un individuo quando è uscito dal luogo della pena, stimo che la polizia possa farlo in qualunque luogo egli ponga la sua residenza. La polizia ha i carabinieri, ha gli agenti di pubblica sicurezza, che sono sparsi per tutto il territorio, e quindi può farlo sorvegliare.

Eserciterà questo potere, per così, dire negativo ed osservativo in qualunque luogo risieda l'individuo sottoposto alla sua vigilanza.

Non è dunque necessario per sorvegliarlo in questo modo che la polizia gli fissi il domicilio. Se si fissa il domicilio, si restringe una libertà, si priva l'individuo di un diritto che avrebbe di stabilirsi dove crede che i suoi interessi maggiormente lo richieggano.

Ma in secondo luogo ho detto che il fissarsi il domicilio per parte della polizia sarebbe funesto all'interesse sociale, vale a dire che allora la polizia, invece di adempiere la sua missione, che è quella di prevenire i reati, sforzerebbe questi infelici a commettere reati nuovi, e quindi riescirebbe ad uno scopo interamente opposto a quello che si vorrebbe ottenere.

A questo riguardo giova pure premettere che il sistema penale deve promuovere, per quanto è possibile, allorchè l'individuo scontò la pena, il suo emendamento, la sua rigenerazione. Ed inoltre, quando l'individuo sia uscito dal luogo della pena, la legge deve anche procurare d'impedire che si ponga alcun incaglio onde l'emendamento di esso possa realmente sortire i suoi effetti. Bisogna che la legislazione sia